

COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI**

Approvato con delibera del C.C. n 12 del 15-03-2022

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i, nel seguito denominato anche Testo Unico Ambientale, della Legge Regionale della Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., del Programma Regionale di Gestione Rifiuti approvato con DGR n.1990 del 20 giugno 2014 nel seguito denominato PRGR, nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia.

2. Esso disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani nelle fasi di conferimento, raccolta differenziata e trasporto per l'avvio al recupero o allo smaltimento e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini a servizio di aree pubbliche o pubblicamente fruite, ed il conseguente trattamento dei rifiuti raccolti, nonché la gestione delle ulteriori frazioni definite all'articolo 184 del Testo Unico Ambientale.

3. Esso disciplina altresì al Titolo 4° la gestione di materiali che non siano ancora rifiuti, prevedendo forme di prevenzione della produzione dei rifiuti.

4. Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano:

- a. per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
- b. per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché all'applicazione delle previsioni di cui agli articoli 2 e 3, all'interno del territorio comunale di CAPRINO BERGAMASCO.

5. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, oltre dalle disposizioni in precedenza richiamate e dal presente Regolamento comunale, dal Contratto di Servizio stipulato con il Gestore, oltre che dalle disposizioni previste nel Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, per quanto applicabili.

Art.2 - Forma di gestione

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si configura come un servizio di pubblico interesse ed è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.

2. In base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con altri enti locali.

Art.3 - Principi generali

1. La gestione dei rifiuti urbani è disciplinata dal presente Regolamento ed è condotta: nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;

- a. in modo tale da garantire l'uguaglianza tra i Cittadini, parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- b. secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, al fine di assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, una efficace protezione della salute degli organismi viventi, la tutela dell'ambiente e del paesaggio;

c. garantendo il rispetto della qualità delle aree urbane e periurbane.

2. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.

Art.4 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina:

- a. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani mediante la definizione e delimitazione del perimetro in cui sono attivati i servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti, compresa la definizione delle diverse tipologie di servizio attivato con, eventuale, suddivisione in zone del territorio comunale;
- b. le modalità del conferimento differenziato e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti, promuovere il recupero di materia dagli stessi e ridurre il flusso del rifiuto residuo da avviare a recupero energetico o smaltimento;
- c. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e degli esiti da esumazione ed estumulazione;
- d. le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti da imballaggio primario/secondario in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- e. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
- f. le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, pulizia e vuotatura dei cestini gettacarte stradali al fine di garantire il necessario decoro e la tutela igienico sanitaria su tutto il territorio comunale;
- g. alcune forme di prevenzione e riduzione dei rifiuti, quali il compostaggio domestico e la disciplina delle Ecofeste;
- h. il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

Art.5 - Finalità e Obiettivi

1. Il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PRGR rendono necessaria l'articolazione organizzativa della raccolta su conferimento di tipo domiciliare per un rilevante numero di frazioni differenziate.

2. In regione Lombardia è di norma vietata ogni attività di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico delle frazioni di rifiuto valorizzabili provenienti dai circuiti di raccolta differenziata che devono essere destinati, esclusivamente, al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia, fatti salvi impurità e scarti.

3. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto Gestore dei servizi di igiene urbana, promuove ed attiva le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di gestione integrata anche finalizzate all'aumento della qualità e della purezza dei materiali avviati a recupero di materia ed alla prevenzione della produzione dei rifiuti.

4. Le associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore, i Cittadini sono chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione. Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

Art.6 - Classificazione dei Rifiuti

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie definite dall'art. 183 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.

2. I rifiuti sono classificati:

- a. secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;
- b. secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al D.Lgs.152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al D.Lgs.152/2006; i citati allegati L-quater ed L-quinquies sono riportati all'Allegato 1 al presente Regolamento;
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti
- g. provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d, f.

Sono rifiuti speciali:

- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs.152/2006;
- c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento);
- d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento);

- e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento);
- f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento);
- g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs.152/2006 (rifiuti urbani);
- i. i veicoli fuori uso.

Sono rifiuti pericolosi quelli che presentano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del Testo Unico Ambientale.

Art.7 - Definizioni

1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs.152/2006, che si intendono qui integralmente assunte, ai fini del presente regolamento sono riportate le seguenti, nella versione attualmente vigente (in caso di loro successiva variazione, varranno le definizioni normative come di volta in volta modificate):

- a. Centro di Raccolta (CdR): area presidiata e appositamente allestita ove si svolge l'attività di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani mediante raggruppamento differenziato degli stessi e successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento, autorizzata dal Comune secondo le disposizioni di cui al Decreto 08 aprile 2008 e s.m.i.
- b. Centro di Raccolta Mobile (CdRM): automezzo appositamente attrezzato per le operazioni di conferimento (raccolta e trasporto) di rifiuti urbani, di norma con modalità di riconoscimento dell'utenza e/o presidio e sistemi di pesatura del rifiuto conferito in forma differenziata, allocato con periodicità stabilita all'interno di aree pubblica o a pubblica fruizione, senza la presenza di particolari dotazioni.
- c. Centro del riutilizzo: locale o area coperta nella quale viene effettuata la consegna, il deposito ed il prelievo di beni usati che non sono rifiuti caratterizzati dal fatto di essere in uno stato tale da consentirne il loro immediato riutilizzo senza l'effettuazione di operazioni di riparazione o sostituzione di parti degli stessi qualificabili come "preparazione per il riutilizzo"; la gestione economica del centro e dei beni gestiti è di responsabilità del Gestore del centro stesso; nel caso il gestore volesse o avesse l'obbligo di disfarsi dei beni depositati nel centro, questi ultimi dovranno essere considerati rifiuti prodotti dal gestore stesso.
- d. Composter: contenitore idoneo alla produzione "domestica" di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria utenza.
- e. Conferimento (Modalità di): le operazioni compiute dal produttore del rifiuto per la consegna al servizio di raccolta e trasporto secondo le modalità definite per ogni tipologia di rifiuto.
- f. Cernita preliminare: una delle attività della raccolta per lo smistamento dei rifiuti al fine di ottenere frazioni merceologicamente omogenee senza l'ausilio di particolari

attrezzature e senza modificare lo stato fisico del rifiuto conferito, applicabile ai servizi a chiamata od a prenotazione.

- g. Eco-Calendario: documento sintetico informativo per la gestione dei rifiuti per le utenze comunali, indicante:
 - i. le modalità di gestione dei rifiuti e di conferimento al servizio locale;
 - ii. le modalità e le frequenze settimanali di raccolta delle tipologie di rifiuto per le quali è prevista la raccolta domiciliare, nonché le modalità, frequenze e luoghi di conferimento delle restanti frazioni dei rifiuti urbani.
- h. Ecofeste: manifestazioni svolte sul territorio in cui vi sia somministrazione di cibo ai partecipanti, nelle quali implementare in primo luogo la prevenzione della produzione di rifiuti ed in secondo luogo la raccolta differenziata di tutte le frazioni recuperabili.
- i. Rifiuto urbano residuo: rifiuto risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ma utilizzabile previo trattamento nelle forme e modalità ammesse dalla vigente normativa.
- j. Frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani che può essere avviata al compostaggio e/o ad un trattamento anaerobico.
- k. Gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti.
- l. Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Gli imballaggi a loro volta sono suddivisi in:
 - i. Imballaggio primario o imballaggio per la vendita: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.
 - ii. Imballaggio secondario o imballaggio multiplo: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.
 - iii. Imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.
- m. Punto di raccolta: luogo prossimo al civico di residenza/domicilio in cui il contenitore, di qualsiasi tipo e natura in dotazione personale, deve essere posizionato dall'utente, secondo le modalità e frequenze indicate nell'Eco-Calendario.
- n. Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico e l'avvio a recupero.
- o. Raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio lattine e vetro o plastica e lattine) che possono essere

raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero.

- p. Spazzamento stradale: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia (manuale o meccanizzata) delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve.
- q. Trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti, con appositi mezzi, dal luogo di produzione o detenzione alla successiva fase di stoccaggio o trattamento o smaltimento dei rifiuti.
- r. Utenti del servizio: sono i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto urbano ed assimilato; le Utenze si suddividono in Utenze Domestiche (locali adibiti ad uso di civile abitazione) e le Utenze Non Domestiche (aree e locali adibiti o destinati ad usi diversi dalle utenze domestiche).
- s. Utenza Domestica singola: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitori propri.
- t. Utenza Domestica condominiale: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitore con utilizzo collettivo.

2. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti oggetto di conferimento sono denominati come da schema sotto riportato:

- a. Rifiuto urbano residuo: rifiuti di cui all'art. 7, lett. i) del presente regolamento;
- b. Frazione umida: rifiuti di cui all'art. 7, lett. j) del presente regolamento.
- c. Rifiuti Ingombranti: rifiuti costituiti da beni di consumo durevoli destinati alla dismissione, quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che, per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito del rifiuto urbano residuo.
- d. Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE): i rifiuti individuati ai sensi della lettera e) art.4 del D.Lgs. 49/2014; tra gli altri sono considerati RAEE i frigoriferi e i condizionatori d'aria, surgelatori, congelatori, televisori e monitor, computer e tutte le relative periferiche, lavatrici ed asciugatrici, lavastoviglie, forni elettrici, sorgenti luminose e lampade, pannelli fotovoltaici, giocattoli, piccoli elettrodomestici ed utensili.
- e. Frazione Vegetale: rifiuto proveniente da aree a verde, giardini e parchi (costituito, ad esempio, da sfalci d'erba, potature di alberature, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche, ecc.,) proveniente sia da abitazioni civili che da attività di manutenzione del verde pubblico o da aree cimiteriali.
- f. Rifiuti cimiteriali: rifiuti di origine cimiteriale provenienti dalle attività di esumazione o estumulazione suddivisi in resti di legno e vestiti e parti di metallo pulite idoneamente confezionati.
- g. Rifiuti Urbani Pericolosi: sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur prodotti da utenze domestiche, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani non pericolosi. Rientrano, a titolo non esaustivo, tra i rifiuti urbani pericolosi i medicinali scaduti, le pile e gli accumulatori, vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi".

- h. Frazione differenziata - carta e cartone: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da giornali, riviste, libri, quaderni confezioni ed imballi di cartone, imballi in tetrapak.
- i. Frazione differenziata - imballaggi in vetro e in metallo: è la frazione conferita in modo differenziato costituita da bottiglie, vasetti, flaconi, barattoli in vetro e lattine, scatole, barattoli, tappi di bottiglie in metallo.
- j. Frazione differenziata - imballaggi in plastica: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie e confezioni di imballaggio in tutti i tipi di plastica, oggetti di imballo in polistirolo, piatti e bicchieri.
- k. Frazione differenziata - presidi igienici (pannoloni e pannolini, traverse, sacche per stomia, cateteri): è la frazione conferita in modo separato dai rifiuti urbani residui al fine di poter garantire modalità e tempi di conferimento confacenti alle specificità del rifiuto.
- l. Altri rifiuti: altri rifiuti che, normalmente, sono conferiti direttamente al Centro di Raccolta quali l'olio alimentare, l'olio minerale, piccole quantità di inerti, scarti tessili e vestiti usati, pneumatici usurati, nonché eventuali sotto frazioni derivanti da cernita preliminare di materiali ingombranti costituiti da metallo o legno.

3. Oltre ai rifiuti di cui al comma precedente, ai sensi del presente Regolamento debbono intendersi come Rifiuti Urbani Esterni i rifiuti di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di laghi, fiumi, torrenti e canali appartenenti a pubblici demani.

Art.8 - Rifiuti cimiteriali

1. Sono ex lege rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

- a. ordinaria attività cimiteriale;
- b. esumazioni ed estumulazioni.

2. I rifiuti di cui alla lettera a. del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

- fiori secchi;
- corone funebri;
- carta;
- ceri e lumini;
- materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
- materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.

3. Tali rifiuti cimiteriali devono esser collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.

4. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b. del comma 1, sono costituiti da:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa;
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
6. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, laddove tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere.
7. Tali imballaggi devono essere di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recare la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni".
8. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
9. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici delle casse (ad esempio zinco, piombo).
10. Sono inoltre classificati rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1.

ART.9 - Attività di competenza del Comune

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza delle norme del presente Regolamento, che prescrive le modalità di conferimento differenziato dei rifiuti.
2. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione del recupero energetico e dello smaltimento finale dei rifiuti. La prevenzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto al recupero energetico ed allo smaltimento, ai sensi della normativa vigente. Il rispetto e la promozione di tale gerarchia dovranno avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative di informazione.
3. Le attività inerenti il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani sono esercitate attraverso la Società affidataria del servizio (Gestore del servizio) identificata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
4. Il Comune nomina il Funzionario Responsabile del Servizio a cui competono tutte le attività di rappresentanza, direzione e controllo verso il Gestore del servizio e di informazione nei confronti della Cittadinanza, nonché la gestione delle previste attività interne, secondo i termini contrattualmente e legalmente stabiliti.

ART.10 - Ordinanze contingibili e provvedimenti

1. Al Comune competono inoltre le seguenti attività:
 - a. l'emissione di ordinanze contingibili e dirigenziali;
 - b. l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito, ai sensi del presente Regolamento;
 - c. l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;

- d. l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico; nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del Soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
- e. l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006: gli accertamenti previsti dal comma 3 del richiamato dispositivo normativo verranno condotti dal Comando di polizia locale.

ART.11 - Attività di competenza del Gestore del servizio

1. Sono di competenza del Gestore del servizio le seguenti attività:
 - a. servizio di raccolta, trasporto e conferimento al trattamento dei rifiuti urbani, con le modalità previste dal contratto di servizio;
 - b. gestione e controllo del Centro di Raccolta comunale/sovracomunale, nel rispetto della normativa applicabile;
 - c. servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, vuotatura dei cestini stradali e raccolta foglie per i luoghi pubblici o adibiti ad uso pubblico per i quali il Comune ha previsto lo svolgimento di tale servizio, comprese le successive attività di raccolta, trasporto e conferimento al trattamento dei rifiuti;
 - d. servizio di raccolta, trasporto e avvio a trattamento dei rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua accessibili;
 - e. servizio di prelievo, trasporto a trattamento dei rifiuti cimiteriali provenienti dalla attività di esumazione o estumulazione svolte nei cimiteri comunali;
 - f. verifica e controllo del corretto conferimento differenziato dei rifiuti da parte degli utenti, con obbligo di segnalazione delle anomalie agli stessi mediante avviso di non conformità e di tenuta di registro degli errati conferimenti da trasferire, in modalità informatica, al Funzionario Responsabile al termine di ogni servizio; laddove richiesto dal Comune, gli operatori addetti al servizio di raccolta porta a porta non effettueranno lo svuotamento/la raccolta dei contenitori/sacchi contenenti rifiuti conferiti in modo non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento, come meglio precisato agli artt. 45 e 46;
 - g. informazione dell'utenza sulle modalità di svolgimento del servizio, in sinergia con il Comune;
 - h. gestione integrale informatizzata ed efficiente dei dati relativi alle utenze servite.
2. Il Gestore del servizio assicura, per quanto di propria competenza, che l'intero ciclo dei rifiuti sia gestito secondo le modalità amministrative previste dalla normativa vigente.
3. Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio pattuito tra il Comune ed il Gestore del servizio, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e delle disposizioni di cui agli ulteriori atti previsti ed emanati dal Comune.
4. Il Gestore del servizio prima dell'inizio dell'attività nomina il Responsabile Incaricato del Servizio comunicandolo al Comune.

5. Il Gestore del servizio provvede alla redazione e stampa dell'Eco-Calendario annuale indicante tutte le informazioni (eventualmente multilingue) necessarie all'utenza per adempiere scrupolosamente alle modalità di conferimento dei rifiuti stabilite. Lo stesso è preventivamente approvato dal Comune.

6. Al Gestore del servizio è fatto obbligo di comunicare al Comune, con frequenza trimestrale, il peso dei rifiuti raccolti, per ogni singola tipologia e la percentuale di Raccolta Differenziata raggiunta nel periodo di osservazione e progressivamente nel corso dell'anno solare.

7. Il Gestore del servizio è tenuto a supportare, in caso di richiesta, l'Amministrazione Comunale nella stesura della dichiarazione dei dati di produzione per l'Amministrazione Provinciale e di ogni altro dato eventualmente richiesto, in relazione ai Rifiuti Urbani, nonché a fornire i dati sul servizio agli Enti di Controllo e di Vigilanza, qualora richiesti.

8. Il Gestore del servizio, attraverso l'espletamento delle attività di raccolta, controllo periodico della qualità, informazione ai cittadini, partecipa al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Per questo possono essere previste, in sede di Appalto o contratto di servizio, penali a carico del Gestore in caso di mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali ed in particolare di quelle che maggiormente determinano la resa quantitativa e qualitativa della raccolta differenziata. Si esclude invece l'applicazione di penali direttamente connesse al mancato raggiungimento di specifiche soglie di raccolta differenziata.

ART.12 - Valorizzazione delle iniziative promosse delle Associazioni di volontariato

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

2. Le stesse possono:

- promuovere iniziative;
- partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o dal gestore del servizio;

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.

3. Non è consentito alle associazioni di cui al comma 1 procedere all'attivazione sul territorio comunale di attività di gestione dei rifiuti urbani per le quali sia previsto il possesso delle iscrizioni di cui all'art.212 del D.Lgs.152/2006 (eccetto iscrizione alla categoria 2-ter Albo Nazionale Gestori Ambientali).

ART.13 - Informazione

1. Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento, il Comune, in sinergia col Gestore del servizio, è tenuto, con le modalità più appropriate a:

- a. pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
- b. realizzare campagne di informazione per i cittadini, in particolare per quanto riguarda i temi inerenti la prevenzione della produzione dei rifiuti e la loro raccolta differenziata;

- c. istituire un servizio di supporto per le utenze, a mezzo di idoneo numero telefonico gratuito, sito internet ed indirizzo di posta elettronica;
- d. divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza annuale.

2. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati e a pubblicizzarne i risultati. Il Comune potrà chiedere al Gestore del Servizio di avvalersi di soggetti terzi per il monitoraggio della qualità del servizio prestato.

3. Almeno annualmente l'Amministrazione verificherà lo stato del circuito di gestione dei rifiuti urbani, mediante il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi individuati in sede di Piano Finanziario.

4. Il Consiglio Comunale è informato annualmente sullo stato di attuazione dei servizi erogati, sui problemi emersi, sulle soluzioni adottate e percorribili.

ART.14 - Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali, dei rifiuti pericolosi e delle sostanze escluse (non considerate rifiuto)

1. I produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti urbani sono tenuti al loro conferimento al circuito di raccolta secondo le modalità e le tempistiche previste dal Comune nel presente Regolamento.

2. I produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti speciali, siano essi non pericolosi o pericolosi, o di sostanze escluse dal campo di applicazione della norma in materia di gestione dei rifiuti di cui al Testo Unico Ambientale, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i relativi flussi dai flussi dei rifiuti urbani; i produttori o detentori sono tenuti a provvedere a proprie spese, alla raccolta, trasporto e trattamento di detti rifiuti in forma autonoma o attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni, nel pieno rispetto dalla vigente normativa.

3. Per motivi di sicurezza, di ordine e decoro urbano, i contenitori ed i sacchi dedicati al servizio porta a porta devono essere esposti la sera precedente la raccolta dopo le ore 20.00 ed entro le ore 6.00 del giorno del ritiro e fino a raccolta/svuotamento avvenuti. È fatto obbligo all'utente di ritirare tempestivamente i contenitori svuotati dal servizio di raccolta. Analogamente, debbono essere ritirati tempestivamente i contenitori ed i sacchi non svuotati/ritirati dal servizio di raccolta in quanto contenenti rifiuti non conformi alle modalità di conferimento previste dal presente Regolamento.

4. È assolutamente vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura e stato, sul suolo, nel suolo o in qualsiasi altra matrice ambientale, anche se racchiuso in sacchi o contenuto in altri recipienti. Il medesimo divieto di abbandonare, depositare o immettere rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde fluviali e lacuali, i laghi, i tombini e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee.

5. È vietato conferire rifiuti di qualsiasi natura al circuito di gestione comunale a:

- persone fisiche non aventi residenza o dimora nel Comune di CAPRINO BERGAMASCO,
- persone giuridiche non aventi sede legale nel Comune di CAPRINO BERGAMASCO.

Tale divieto non si applica ai rifiuti eventualmente originati e prodotti direttamente nel territorio del Comune di CAPRINO BERGAMASCO da turisti, visitatori, fruitori di esercizi commerciali e che vengano conferiti nei cestini gettacarta stradali.

6. È vietato, da parte di chiunque, utilizzare cestini gettacarta stradali per usi impropri ed in particolare per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte da utenze domestiche o da utenze non domestiche presenti sul territorio comunale.

7. È vietato imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (imballaggi, bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta, ecc.).

8. È vietato per chiunque effettuare qualsiasi forma di cernita manuale sui rifiuti conferiti al circuito di gestione comunale (servizi porta a porta, Centro di Raccolta Comunale, contenitori stradali, cestini gettacarte stradali). Tale divieto non si applica esclusivamente ai soggetti a ciò espressamente autorizzati dal Comune.

9. È vietato utilizzare canne di caduta per i rifiuti condominiali. Quelle esistenti devono essere dismesse e chiuse a cura dei proprietari.

10. È vietata ogni forma di combustione di qualsiasi tipo di rifiuto sia in area pubblica sia in area privata; eventuali manifestazioni, tipiche della tradizione locale, in cui vengano bruciati materiali legnosi (comunque non classificabili come rifiuti ai sensi della normativa vigente), devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco con fissazione dei limiti e delle cautele a cui sottostare.

11. Ogni utente è sempre tenuta ad agevolare e comunque a non intralciare, con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti ai servizi di gestione dei rifiuti urbani.

12. In caso di inadempienza al divieto di cui al comma 4, allorché sussistano problematiche igienico-sanitarie o ambientali, o per il semplice ripristino del pubblico decoro, il Funzionario Responsabile procede avverso gli interessati o responsabili secondo le disposizioni di cui all'art. 192 del D.Lgs.152/2006.

TITOLO 2 - NORME PER LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI

ART.15 - Forme di gestione sovracomunale

1. In base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con altri enti locali, previo assenso espresso del Comune di CAPRINO BERGAMASCO.

2. Qualora il trasporto dei rifiuti venga effettuato congiuntamente ad altri Comuni, il Gestore del servizio dovrà obbligatoriamente mettere in atto le necessarie operazioni di pesatura parziale del carico per poter attribuire correttamente i pesi ai diversi Comuni serviti contestualmente.

3. Il Gestore del servizio, fatto salvo quanto previsto ai comma 1 e 2, non può mescolare i rifiuti urbani raccolti sul territorio comunale di CAPRINO BERGAMASCO con quelli raccolti in altro Comune.

ART.16 - Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di Raccolta Differenziata da applicarsi

1. Sul territorio del Comune di CAPRINO BERGAMASCO è istituita ed è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Il Comune di CAPRINO BERGAMASCO stabilisce di adottare il sistema domiciliare per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ai fini di conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e dal PRGR vigente.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è garantito in tutto il territorio comunale.
4. Il territorio del Comune viene ricompreso in una unica zona di raccolta e come indicato annualmente nell'Eco-Calendario.
5. A tal fine si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
6. Qualora le caratteristiche di alcune strade private siano tali da compromettere l'operatività del mezzo adibito alla raccolta, sia nella manovrabilità sia nella sicurezza, i residenti dovranno conferire le diverse frazioni di rifiuti al più vicino punto della strada pubblica. A tutte le utenze non domestiche è regolarmente assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti ovunque siano insediate nell'ambito del territorio comunale.
7. Per le utenze non domestiche, nel rispetto degli standard previsti dal presente Regolamento, il servizio e la tipologia dei contenitori sarà tarata, qualora necessario, in funzione delle loro effettive esigenze e necessità a seguito di indagine conoscitiva svolta dall'Ufficio Tecnico Comunale e/o dal Gestore del servizio.
9. Ai fini del presente Regolamento sono da considerarsi contenitori: i cassonetti, le campane, i bidoni carrellati e non, i mastelli a rendere, i sacchi a perdere, i cassoni scarrabili, i roll, le cassapallet, le cisternette e comunque qualsiasi oggetto atto al contenimento dei rifiuti di qualsiasi dimensione destinati al circuito di gestione comunale.

ART.17 - Norme generali e specifiche per i contenitori dei rifiuti

1. I contenitori sono:
 - a. pubblici, se collocati dal Gestore del servizio su area di pubblico passaggio o accessibile al pubblico;
 - b. assegnati all'utenza (in forma singola o collettiva), collocabili solo in area privata con esclusione delle fasi di conferimento e raccolta; tali contenitori a loro volta possono essere:
 - i. a rendere;
 - ii. a perdere.
2. I contenitori sono resi disponibili all'utenza secondo le modalità di servizio stabilite dal Comune (in occasione di prima fornitura a tutte le Utenze o in occasione di presentazione di denuncia di attivazione alla singola Utenza) e, per le Utenze non domestiche, anche in funzione delle specifiche necessità effettivamente riscontrate.
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori pubblici è in carico al Gestore del servizio. La manutenzione ordinaria (quali, ad esempio, il lavaggio e la pulizia), dei contenitori a rendere assegnati agli Utenti, è in capo a questi ultimi.
4. I contenitori a perdere destinati alla raccolta/conferimento di specifiche frazioni di rifiuto (es. imballaggi in plastica) devono essere procurati direttamente dalle Utenze. Il Comune

(con specifica comunicazione) potrà disporre che alcune tipologie di contenitori a perdere (tipo sacchi) siano resi disponibili all'Utenza, con cadenza da determinarsi.

5. Per il conferimento dei rifiuti è obbligatorio l'utilizzo dei contenitori previsti, ai sensi del presente Regolamento, per ogni specifica tipologia; essi devono essere mantenuti sempre chiusi, fatti salvi i casi di contenitori senza coperchio/chiusura.

6. Nel caso in cui i contenitori pubblici vengano accidentalmente rotti o risultino non più funzionali all'uso, il Gestore del servizio provvederà al loro ripristino o alla loro sostituzione.

7. Nel caso di rottura e/o deterioramento dei contenitori a rendere assegnati all'utenza, essi verranno sostituiti a cura del Comune, con le modalità eventualmente previste dal vigente Regolamento per l'applicazione della TARI.

8. Tutti i contenitori di cui al presente articolo devono essere mantenuti con cura e in buono stato, fatta salva la normale usura.

9. I contenitori assegnati all'Utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza, mentre quelli pubblici sono collocati dal Gestore del servizio, previo parere del Servizio di Polizia Locale laddove si debbano posizionare sulle aree di pubblico passaggio.

10. Nel collocamento dei contenitori all'interno delle relative pertinenze dovranno essere rispettate le norme applicabili in materia di igiene locale e sanità, nonché adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgere di criticità ed interferenze con le utenze limitrofe.

11. Nei casi in cui l'Utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

12. Nelle nuove costruzioni, nelle nuove lottizzazioni di iniziativa pubblica o privata o in caso di adozioni di nuovi strumenti di pianificazione territoriale dovranno essere previsti adeguati spazi atti ad ospitare, in area privata, i contenitori per il conferimento dei rifiuti ed eventuali punti di raccolta adeguati alle diverse esigenze locali ed alle disposizioni previste dalla regolamentazione applicabile. Tali spazi non vengono computati nella s.l.p.

13. Tutti i contenitori a rendere assegnati all'Utenza, all'atto della cessazione della posizione tariffaria, devono essere riconsegnati al Comune vuoti e puliti, anche conformemente alle disposizioni in merito eventualmente previste dal vigente Regolamento per l'applicazione della TARI. Per i contenitori con volumetria unitaria superiore ai 100 litri l'utente può chiedere il servizio di ritiro, a titolo oneroso, al Gestore del servizio.

ART.18 - Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti

1. Le attività di conferimento e di raccolta dei rifiuti dovranno rispettare i seguenti indirizzi:

a. Per ogni tipologia di rifiuto il conferimento dovrà avvenire esclusivamente tramite l'apposito contenitore, di tipologia e del colore previsti dal presente Regolamento. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori stabiliti per singola frazione e la raccolta dei sacchi.

b. Per la raccolta della frazione organica devono essere usati esclusivamente sacchi o sacchetti biodegradabili e compostabili certificati conformi alla norma EN13432.

- c. I cartoni devono essere conferiti ben piegati in modo da ridurre al minimo l'ingombro.
- d. Per i rifiuti ingombranti ed i Raee è consentito il conferimento dei materiali senza particolari confezionamenti, direttamente presso il Centro di Raccolta comunale o usufruendo del servizio di prelievo domiciliare a pagamento con prenotazione obbligatoria, laddove attivato; in tal caso il conferimento è effettuato con le modalità e nelle posizioni indicate dal Gestore del servizio e comunque sulla pubblica via.
- e. Il conferimento di ogni frazione differenziata al servizio di raccolta porta a porta dovrà avvenire mediante posizionamento su fronte stradale adiacente al civico dell'Utenza; il conferimento deve avvenire in modo da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, ciclisti e automezzi, senza causare lo spargimento di alcuna lordura su suolo pubblico e conferendo i piccoli oggetti taglienti e appuntiti in modo opportunamente protetto; in particolare, viene fatto divieto di conferire aghi, lamette e rasoi privi dell'apposito involucro protettivo.
- f. Il posizionamento dei cassonetti, ovvero il collocamento anche temporaneo di bidoni carrellati, mastelli, sacchi o altri rifiuti (ingombranti, Raee etc.) sul marciapiede o sulla sede stradale dovrà essere verificato, per relativa idoneità, dal Servizio di Polizia Locale; laddove risulti necessario, dovrà essere approntata idonea segnaletica orizzontale e/o verticale o definite soluzioni alternative a cura del Comune.
- g. La raccolta dei rifiuti conferiti dalla cittadinanza al servizio porta a porta dovrà essere effettuata entro le 7 ore successive al termine del periodo stabilito per il conferimento, salvo fattispecie individuate e regolamentate dal Funzionario Responsabile coerentemente alle proprie attribuzioni.
- h. Eventuali contenitori a rendere, assegnati all'utenza, dovranno essere ritirati al più presto possibile dalla sede stradale, dopo lo svuotamento e comunque entro le ore 19.00 del giorno in cui è stato effettuato il servizio di raccolta, salvo fattispecie individuate e regolamentate dal Funzionario Responsabile coerentemente alle proprie attribuzioni.
- i. È fatto divieto di conferire rifiuti al servizio di raccolta porta a porta in orario differente da quello stabilito. In particolare qualora, per qualsivoglia ragione, i rifiuti non siano stati ritirati da parte del Gestore del servizio (nei tempi di cui al precedente comma g.) l'utente ha l'obbligo di recuperare il rifiuto stesso, per esporlo nella successiva giornata prevista per il ritiro di quella specifica frazione, in base all'Eco-calendario.
- j. Il Gestore del servizio dovrà porre particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati intorno ai contenitori nonché alla rimozione dei rifiuti che dovessero cadere o disperdersi sul suolo pubblico nel corso delle operazioni di raccolta.
- k. Al termine della vuotatura, gli operatori addetti alla raccolta devono collocare i contenitori a rendere, con la cura necessaria ad evitarne il danneggiamento, nello stesso sito da cui sono stati prelevati, evitando di lasciarli aperti, sulla carreggiata stradale o posizionati in ordine sparso sui marciapiedi.
- l. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali vengono collocati i contenitori sono tenuti a:
 - i. Consentire la collocazione dei contenitori in posizione idonea e protetta.
 - ii. Collaborare con l'Amministrazione Comunale alla diffusione del materiale informativo sul servizio.
 - iii. Comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

- m. I rifiuti pericolosi (RUP) potranno essere consegnati presso il Centro di Raccolta Comunale e/o al servizio Centro di Raccolta Mobile (laddove il servizio sia stato attivato) dalle sole utenze domestiche; per il conferimento di pile e farmaci potranno essere utilizzati anche gli specifici contenitori dislocati nei punti elencati all'Allegato 3 del presente Regolamento;
- n. Gli olii alimentari usati potranno essere conferiti al Centro di Raccolta comunale dalle sole utenze domestiche; per le utenze non domestiche il Comune può istituire, tramite il Gestore del servizio, un apposito servizio di raccolta domiciliare, con adesione volontaria, da formalizzarsi tramite sottoscrizione di apposita convenzione.
- o. Altre tipologie di rifiuto, come in particolare sfalci e potature, legno, inerti, rottami metallici, vetro, cartucce per stampa elettronica, vernici, accumulatori, etc. nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, potranno essere conferite al Centro di Raccolta Comunale.

2. Le frequenze e gli standard minimi del servizio di conferimento e raccolta sono precisati al Titolo 3.

3. Ogni contenitore assegnato all'utenza potrà essere dotato di apposito dispositivo di lettura/identificazione, precaricato con i dati relativi all'utenza assegnataria, al tipo di rifiuto contenuto ed alla volumetria del contenitore, al fine di effettuare la misurazione dei rifiuti conferiti sia per indagini statistiche che per l'applicazione di sistemi tariffari puntuali.

4. Il servizio di raccolta porta a porta è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il Gestore del servizio potrà accedere su aree private previo consenso scritto del proprietario e del/i conduttore/i solo se le aree stesse garantiscono mezzi adibiti al servizio di raccolta la possibilità di manovra e di accesso senza uso di chiavi/telecomandi.

ART.19 - Norme specifiche per l'attuazione della raccolta differenziata: materiali ammessi e non ammessi nelle frazioni di rifiuto differenziato

1. Nell'Allegato 4 al presente Regolamento, per ogni frazione di rifiuto raccolta in modo differenziato con il servizio porta a porta e per il rifiuto urbano residuo sono dettagliati le tipologie di materiale ammesse e non ammesse e le norme per il conferimento dei rifiuti nei diversi contenitori.

2. Gli utenti sono obbligati a rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dal suddetto allegato.

3. Dato atto della continua evoluzione sia dei materiali, che residuano da processi di consumo e da processi produttivi, sia delle tecniche per il loro recupero, il Consiglio Comunale dà mandato al Funzionario Responsabile, con proprio atto, di garantire l'aggiornamento dell'allegato di cui al precedente comma 1, le cui variazioni saranno rese note alla Cittadinanza mediante Eco-Calendario o con altre opportune modalità, da stabilirsi in base alle esigenze contingenti.

ART.20 - Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti vegetali proveniente da attività di manutenzione del verde pubblico

1. I rifiuti vegetali puliti provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico devono essere raccolti e conferiti a cura del Comune, anche tramite il soggetto incaricato del servizio di manutenzione del verde pubblico, presso il Centro di Raccolta Comunale, oppure direttamente presso centri di trattamento autorizzati.

2. Laddove si verifichi il conferimento dei rifiuti di cui al comma 1 al Centro di Raccolta Comunale, il Gestore del servizio dovrà porre particolare attenzione affinché i rifiuti vegetali siano trasportati agli idonei impianti di recupero con opportuna cadenza, tale da non impattare negativamente sulla capacità di ricezione del Centro di Raccolta stesso.

ART.21 - Centro di Raccolta Comunale, modalità di gestione e funzionamento

1. Il Centro di Raccolta Comunale è un'area realizzata ed autorizzata secondo le modalità previste dal D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. ed è destinata a stoccare, in vista dell'avvio a recupero/smaltimento, le singole frazioni merceologiche ottenute dal conferimento diretto e differenziato da parte delle utenze domestiche, delle utenze non domestiche, del Gestore del servizio, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

2. Il Comune, con propria deliberazione e sulla base degli indirizzi e standard stabiliti dal presente Regolamento, definisce le modalità di gestione e operatività del Centro di Raccolta, le tipologie di rifiuto per le quali è attivato il servizio, tra cui almeno quelle previste dagli obiettivi del vigente PRGR (par. 10.3.2.2) e non raccolte già a domicilio o con Centro di Raccolta Mobile, gli orari di apertura al pubblico, le forme di convenzionamento con le utenze non domestiche e tutti gli ulteriori aspetti previsti dalla normativa in materia. Le disposizioni vigenti sono riportate nell'Allegato 3 al presente Regolamento.

3. All'ingresso del Centro di Raccolta Comunale sono esposte le norme di rispetto e fruizione, gli obblighi e i divieti a cui tutti si devono attenere.

4. È fatto divieto a chiunque di accedere e conferire rifiuti in orari diversi da quelli di apertura al pubblico, salvo al personale espressamente autorizzato dal Gestore del Servizio.

5. Il Centro di Raccolta Comunale viene custodito e presidiato dal Gestore del servizio, negli orari di apertura, al fine di:

- a. Evitare il conferimento dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori.
- b. Evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti.
- c. Favorire quanto più possibile il conferimento differenziato delle varie frazioni, in funzione del loro avvio a recupero, minimizzando così il conferimento nel cassone dedicato ai rifiuti ingombranti.
- d. Evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente.
- e. Sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti.
- f. Aiutare ad immettere nei contenitori i rifiuti particolarmente voluminosi e/o pesanti, qualora l'utenza ne faccia espressa richiesta.
- g. Curare la pulizia del Centro di Raccolta ed in particolare delle aree circostanti ai contenitori ed ai cassoni, assicurando che siano mantenute in ogni frangente le migliori condizioni di sicurezza e di igiene.

6. Il Gestore del Servizio dovrà inoltre:

- a. Compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

- b. Redigere consuntivi periodici in cui vengano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati per l'avvio a trattamento.
- c. Segnalare agli Uffici Comunali competenti ogni violazione del Regolamento.
- d. Segnalare agli Uffici Comunali competenti ogni disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi.
- e. Coordinare tutte le operazioni di svuotamento dei contenitori.

7. È fatto espresso divieto di:

- a. Arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente.
- b. Abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area del Centro di Raccolta.
- c. Abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nel Centro di Raccolta.
- d. Introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali.
- e. Effettuare l'asporto e qualsiasi forma di cernita del materiale conferito; l'asporto dei rifiuti è consentito al solo Gestore del servizio.

ART.22 - Trasporto, prima pesatura e trattamento dei rifiuti

1. Il Gestore del servizio di raccolta e trasporto deve essere iscritto alla categoria 1 dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (D.M. 120/2014), in classe dimensionale adeguata al bacino d'utenza complessivamente servito.

2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei autocarri, iscritti alla categoria 1 dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ed abilitati per i C.E.R. effettivamente oggetto del servizio di trasporto, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 178 del Testo Unico Ambientale e delle altre condizioni contrattualmente definite con il Comune di CAPRINO BERGAMASCO.

3. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono altresì conformarsi alle vigenti norme di circolazione, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda fila, ecc.).

4. Il Gestore del servizio provvede alla definizione del primo peso dei rifiuti raccolti sul territorio comunale a mezzo di pesa pubblica o presso impianti di conferimento intermedio e/o finale provvisti di impianto di pesatura a norma e comunque al primo scarico del mezzo adibito alla raccolta.

5. Tutti i rifiuti raccolti secondo le modalità stabilite sono trasportati e conferiti ad impianti autorizzati, a cura del Gestore del servizio, secondo i seguenti criteri:

- a. tutte le frazioni valorizzabili, ad idonei impianti di recupero di materia, tra i quali si annoverano anche quelli gestiti dai concessionari dei Consorzi di filiera, dai Sistemi Collettivi e degli altri Consorzi nazionali obbligatori;
- b. il rifiuto urbano residuo, i rifiuti ingombranti, i rifiuti di provenienza cimiteriale, gli altri rifiuti non avviabili a recupero di materia, agli impianti di recupero energetico o smaltimento individuati ai sensi della vigente pianificazione regionale e provinciale.

ART.23 - Attivazione di servizi sperimentali ai fini della verifica della funzionalità di materiali o prodotti nuovi o per finalità conoscitive e statistiche

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, anche in ambiti territoriali delimitati o per specifiche categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti, sia di ottimizzazione del recupero di materia o energia, nonché per la sperimentazione di materiali e tecniche di raccolta innovative anche in ottica del miglioramento dei sistemi di misurazione della produzione dei rifiuti.

TITOLO 3 - RACCOLTE DELLE SINGOLE FRAZIONI

ART.24 - Implementazione del modello omogeneo regionale

1. Le raccolte delle principali frazioni dei rifiuti urbani sono effettuate con modalità congruenti al Modello Omogeneo previsto al paragrafo 11.4.4 del vigente PRGR.

2. Gli articoli del Titolo presente indicano le modalità operative individuate per ciascuna frazione di rifiuto.

3. Tutti i contenitori/colli destinati alla raccolta porta a porta dovranno essere esposti in accordo agli orari specificati nell'Allegato 4 del presente regolamento.

ART.25 - Raccolta porta a porta di carta e cartone

1. È istituito il servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti di natura cellulosa (carta, cartone ecc).

2. Tali materiali, come dettagliato all'Allegato 4, vengono raccolti a domicilio.

3. I rifiuti raccolti di cui al presente articolo devono essere conferiti a cura del produttore a bordo strada nei giorni definiti nell'Allegato 5.

4. I rifiuti raccolti verranno conferiti dal Gestore del servizio a impianti di recupero autorizzati e convenzionati con il Comieco (Consorzio istituito ai sensi del D.Lgs n. 152/06) o, in alternativa, a impianti di recupero in regime di libero mercato.

ART.26 - Raccolta porta a porta degli imballaggi in plastica

1. È istituito il servizio di raccolta differenziata porta a porta degli imballaggi in plastica.

2. Tali materiali, come dettagliato all'Allegato 4, vengono raccolti a domicilio.

3. I rifiuti raccolti di cui al presente articolo devono essere conferiti a cura del produttore a bordo strada nei giorni definiti nell'Allegato 5.

4. I rifiuti raccolti verranno conferiti dal Gestore del servizio a impianti di recupero autorizzati e convenzionati con il Corepla (Consorzio istituito ai sensi del D.Lgs n. 152/06) o, in alternativa, a impianti di recupero in regime di libero mercato.

ART.27 - Raccolta porta a porta degli imballaggi in vetro ed in metallo

1. È istituito il servizio di raccolta differenziata porta a porta degli imballaggi in vetro e metallo.

2. Tali materiali, come dettagliato all'Allegato 4, vengono raccolti a domicilio.

3. I rifiuti raccolti di cui al presente articolo devono essere conferiti a cura del produttore a bordo strada nei giorni definiti nell'Allegato 5.

4. Il rifiuto verrà conferito dal Gestore del servizio presso il Centro di Raccolta oppure a impianti di recupero autorizzati e convenzionati con il Co.Re.Ve (Consorzio istituito ai sensi del D.Lgs n. 152/06) o, in alternativa, a impianti di recupero in regime di libero mercato.

ART.28 - Raccolta porta a porta della frazione umida

1. È istituito il servizio di raccolta differenziata porta a porta della frazione umida.

2. Tali materiali, come dettagliato all'Allegato 4, vengono raccolti a domicilio.

3. I rifiuti raccolti di cui al presente articolo devono essere conferiti a cura del produttore a bordo strada nei giorni definiti nell'Allegato 5.

4. I rifiuti umidi così raccolti verranno trasportati dal Gestore del servizio ad impianti di compostaggio autorizzati.

ART.29 - Raccolta porta a porta del rifiuto urbano residuo

1. È istituito il servizio di raccolta differenziata porta a porta del rifiuto urbano residuo. Esso, come dettagliato all'Allegato 4, si ottiene per differenza dopo aver effettuato tutte le separazioni delle altre frazioni merceologiche oggetto di Raccolta Differenziata.

2. Tali materiali, come dettagliato all'Allegato 4, vengono raccolti a domicilio.

3. I presidi igienici dedicati alla cura della persona (pannolini, pannoloni, traverse igieniche, cateteri e sacche per stomia), pur classificati come rifiuto urbano residuo, vengono raccolti a domicilio in specifici mastelli da 50 litri dotati di sistema di identificazione, che permette di associare in modo univoco il contenitore all'Utente. Ogni Utente deve pertanto obbligatoriamente utilizzare unicamente il contenitore o i contenitori di cui risulta essere assegnatario. I contenitori vengono forniti esclusivamente dal Comune. Il circuito di raccolta non è finalizzato all'avvio a recupero di materia del rifiuto, ma alla sola limitazione del numero di utilizzi del contenitore dedicato al rifiuto urbano residuo di cui al comma 2 da parte delle utenze che fanno uso di presidi igienici.

Il servizio viene reso alle sole utenze domestiche che abbiano, alternativamente, i seguenti requisiti:

- presenza nel nucleo familiare di uno o più bambine/i al di sotto dei tre anni;
- presenza nel nucleo familiare di persone che necessitano dell'uso di presidi igienici (pannoloni, sacche per nutrizione enterale o parenterale, cateteri, traverse);

Sono esclusi dal servizio di cui al presente comma i presidi igienici utilizzati per gli animali domestici.

4. I rifiuti raccolti con le modalità indicate nel presente articolo devono essere conferiti a cura del produttore a bordo strada nei giorni indicati all'Allegato 5.

5. I rifiuti di cui ai commi 1 e 3 verranno trasportati dal Gestore del servizio ad impianti di trattamento finale autorizzati.

ART.30 - Centro Comunale di Raccolta

1. È istituito il servizio di raccolta per mezzo di apertura al pubblico di un Centro Comunale di Raccolta (CdR).

2. Presso il suddetto Centro di Raccolta le utenze domestiche possono conferire in modo differenziato i rifiuti specificati in Allegato 3.

3. Presso il Centro di Raccolta il Gestore del servizio potrà conferire, dietro esplicita autorizzazione dell'Amministrazione Comunale:

- le terre di spazzamento (C.E.R. 20.03.03);
- il rifiuto urbano residuo derivante dallo svuotamento cestini (C.E.R. 20.03.01);

derivanti dal servizio effettuato sul territorio comunale.

Art.31 - Altre raccolte

1. È istituito il servizio di raccolta differenziata di prossimità di pile esauste e farmaci scaduti.

2. I suddetti rifiuti vengono raccolti a mezzo di appositi contenitori stradali; essi devono essere conferiti dagli utenti ordinatamente, evitando tassativamente il loro spargimento al di fuori dei contenitori.

3. Il Gestore del servizio effettuerà lo svuotamento dei contenitori con cadenza mensile o comunque atta ad evitarne la saturazione ed il successivo conferimento al Centro Comunale di Raccolta o, in alternativa, l'avvio diretto ad impianti di trattamento autorizzati.

4. L'Allegato 2 riporta il posizionamento dei contenitori sul territorio comunale.

TITOLO 4 - PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Art.32 - Autocompostaggio

1. Il compostaggio domestico si considera attività rientrante nella definizione di Autocompostaggio ex lett.e) art. 183 del D.Lgs. 152/06 ed è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani, promossa con priorità alla stessa raccolta differenziata; è praticabile presso le utenze domestiche residenti in edificio con giardino.

2. Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della TARI e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico delle frazioni umida e verde dei rifiuti urbani.

3. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali Cumulo, Composter autoprodotta, Composter di produzione industriale) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.

4. Non potranno essere accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

5. Durante la gestione del processo di compostaggio domestico dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- a. provvedere ad una corretta miscelazione dei rifiuti da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sanificazione del materiale;
- b. assicurare un adeguato apporto di ossigeno, anche con il rivoltamento periodico del materiale;

- c. seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
6. Possono essere compostati i seguenti materiali:
- rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova);
 - scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
 - segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
 - cenere derivante esclusivamente da combustione di legno non trattato.
7. Gli utenti che effettuano il compostaggio domestico come descritto al presente articolo, possono fruire di una riduzione della TARI. L'applicazione della suddetta riduzione è disciplinata dal Regolamento per l'Applicazione della TARI.
8. Il compostaggio individuale si considera attività rientrante nella definizione di Autocompostaggio ex lett.e) art. 183 del D.Lgs. 152/06 ed è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani, promossa con priorità alla stessa raccolta differenziata; è praticabile presso le utenze non domestiche aventi come attività prevalente la realizzazione di attività agricole e/o vivaistiche.
9. Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della TARI e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio individuale.
10. Il compostaggio individuale può avvenire con l'utilizzo delle seguenti metodologie:
- cumulo,
 - silo orizzontale;
- in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare, e tenendo conto delle distanze con gli altri insediamenti, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.
11. Non potranno essere accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
12. Durante la gestione del processo di compostaggio individuale dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
- provvedere ad una corretta miscelazione dei rifiuti da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sanificazione del materiale;
 - assicurare un adeguato apporto di ossigeno, monitorando in modo regolare l'andamento della temperatura del materiale e provvedendo al suo periodico rivoltamento, realizzato con attrezzature adeguate ai quantitativi da movimentare;
 - seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
13. Possono essere oggetto del compostaggio individuale esclusivamente rifiuti biodegradabili, costituiti da sostanza organiche naturali non pericolose derivanti dai soli processi produttivi direttamente realizzati dall'Utente, escludendosi pertanto rifiuti prodotti da terzi.

14. Gli utenti che effettuano il compostaggio individuale come descritto al presente articolo, possono fruire di una riduzione della TARI. L'applicazione della suddetta riduzione è disciplinata dal Regolamento per l'Applicazione della TARI.

Art.33 - Recupero di alimenti dalle mense comunali ai fini della solidarietà sociale

1. Ai sensi della Legge 25 giugno 2003, n. 155 "Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale", detta del Buon Samaritano, è istituita a livello comunale la rete del recupero degli alimenti ancora edibili, in quanto non serviti e non scaduti, dalle mense scolastiche.

2. Le eccedenze non servite ed i prodotti confezionati correttamente conservati non ancora giunti a scadenza di risulta dalle mense scolastiche comunali devono essere oggetto di recupero ai fini della solidarietà sociale.

3. Non possono essere oggetto di recupero ai fini della solidarietà sociale gli avanzi del consumo dei pasti, i prodotti confezionati scaduti o che non siano stati conservati correttamente.

4. Le eccedenze di cui al comma 2 vengono trasferite quotidianamente dalle mense scolastiche al centro di distribuzione delle Associazioni di solidarietà sociale dai volontari, nel rispetto delle norme sulla conservazione degli alimenti, previa registrazione dei quantitativi recuperati sul Registro elettronico delle Eccedenze gestito dalle citate associazioni.

5. A tale rete potranno aderire altre mense presenti a livello locale.

Art.34 - Mense scolastiche con dotazioni lavabili

1. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotta a livello comunale ed innalzare lo standard qualitativo del servizio offerto, entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento le mense scolastiche comunali sono dotate di lavastoviglie industriali e di stoviglie lavabili. A far corso da quella data gli alimenti ed i cibi saranno serviti con stoviglie lavabili (piatti, bicchieri, posate), che il personale addetto provvederà a lavare a fine servizio, nel rispetto delle norme di igiene.

2. Previa verifica della qualità chimica e microbiologica e della gradevolezza organolettica dell'acqua potabile in uscita dal rubinetto della mensa, presso le mense scolastiche, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, viene servita acqua potabile in brocche riutilizzabili.

3. Ove non ancora attiva, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento sarà altresì istituita la raccolta differenziata degli scarti alimentari e degli altri rifiuti prodotti all'interno delle mense scolastiche.

Art.35 - Ecofeste

1. In ossequio agli obiettivi di prevenzione e recupero dei rifiuti, le manifestazioni sul territorio con somministrazione di cibo devono ispirarsi ai principi delle "Ecofeste", con le seguenti prescrizioni:

- per tutte le manifestazioni: obbligo della raccolta differenziata della frazione umida, degli imballaggi in plastica, della carta e cartone, degli imballaggi in vetro ed in metallo, degli oli esausti.
- per le manifestazioni denominate "Ecofeste": utilizzo di stoviglie e bicchieri lavabili o compostabili, distribuzione bevande alla spina o in vuoto a rendere, nomina di un responsabile rifiuti della manifestazione.

2. Tutte le azioni relative alla raccolta differenziata, all'utilizzo di materiale riciclabile e/o riutilizzabile, dovranno essere ben evidenziate nel corso della festa, così da rendere partecipi tutti gli utenti.

3. Si dovrà dare particolare visibilità all'attribuzione della qualifica di "Ecofesta", sia mediante quanto previsto al comma 2, sia prevedendo specifiche informazioni da apporre sul materiale promozionale dell'evento.

Art.36 – Riduzione della produzione di rifiuti

1. Il Comune promuove e favorisce la riduzione della produzione di rifiuti, raccomandando di seguire la regola delle 4R:
 - Risparmia: acquista prodotti che durino nel tempo e che abbiano pochi imballaggi,
 - Riutilizza&Ripara: utilizza un prodotto più volte, trovanne nuovi usi, sistema quanto è riparabile, non sprecare,
 - Ricicla: se devi necessariamente eliminare, separa in casa il rifiuto secondo le varie tipologie in modo che possa essere meglio recuperato, gestendolo correttamente tramite la raccolta porta a porta o al centro di raccolta.

TITOLO 5 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art.37 - Spazzamento: realizzazione del servizio e frequenze di intervento

1. Il servizio di gestione delle attività di spazzamento e vuotatura dei cestini gettacarte stradali è garantito con frequenze diverse su:

- a. strade e piazze classificate di livello comunale;
- b. tratti urbani di strade provinciali e statali con particolare riguardo ai tratti in cui siano presenti edifici civili o produttivi;
- c. strade vicinali classificate di uso pubblico purché pavimentate;
- d. strade private soggette ad uso pubblico purché presentino i seguenti requisiti:
 - i. siano permanentemente aperte al pubblico transito;
 - ii. non vi sia la presenza di installazioni che lascino presagire possibili limitazioni al pubblico transito;
 - iii. siano dotate di pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - iv. siano dotate di un sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane;
- e. zone di pubblico passaggio in aree adibite a verde pubblico;
- f. sponde pubbliche di corsi d'acqua, purché accessibili ai mezzi meccanici.

2. Il servizio è svolto nelle aree comunali con diversa destinazione urbanistica, in modo da garantire livelli di pulizia adeguati connessi alla diversa fruibilità ed alla presenza di persone.

3. Il Comune può prevedere la presenza dei cestini gettacarte/posacenere in tutte le zone ad alta frequentazione e passaggio, nei giardini pubblici ed all'ingresso/uscita di monumenti, musei e palazzi storici per i quali sia possibile la visita.
4. Tutti gli esercizi pubblici ed i negozi sono obbligati ad esporre, all'ingresso del negozio sulla pubblica via, idonei cestini gettacarta/posacenere per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.
5. Il Funzionario Responsabile, in base agli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento ed al Contratto di Servizio in essere con il Gestore, prevede modalità e frequenze di intervento idonee al fine di garantire il normale decoro del territorio ed individua la collocazione di cestini stradali nel rispetto dei principi di cui presente Regolamento.

Art.38 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati

1. Il servizio di pulizia, raccolta e trattamento dei rifiuti effettuato sulle sponde di corsi d'acqua inaccessibili ai mezzi meccanici, nonché delle scarpate autostradali o di strade di proprietà di altri enti e ferroviarie, è a carico dei soggetti competenti.
2. Le aree ad uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi occupanti, conduttori o possessori e costantemente libere da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, e da crescita vegetale incontrollata, al fine di evitare il proliferare del randagismo ed a tutela degli aspetti igienico-sanitari.
3. A tale scopo i suddetti devono provvedere, nei casi in cui risulti necessario, a realizzare recinzioni, canali di scolo o ogni altra opera ritenuta utile al fine di evitare l'inquinamento o l'impaludamento di dette aree, curandone successivamente la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
4. Qualora l'accumulo di rifiuti o l'impaludamento risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro congruo termine, previo parere motivato di Arpa e/o Asl competenti per territorio.
5. Trascorso inutilmente detto termine, il Sindaco emana ordinanza, in danno dei soggetti interessati, con la quale dispone, con urgenza, la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Art.39 - Pulizia dei mercati e dei posti di vendita ambulante all'aperto

1. Gli occupanti, a qualsiasi titolo, di aree di vendita ambulante, anche nei mercati all'ingrosso o al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto dei banchi di vendita e le relative adiacenze, anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura, provenienti dalla attività esercitata.
2. I rifiuti devono essere differenziati come prescritto dalla presente regolamentazione e conferiti distintamente presso i contenitori messi a disposizione dal Comune.
3. Tutti i posti di vendita ambulante sono obbligati ad esporre, idonei cestini gettacarta, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.

Art.40 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici o negozi, spettacoli viaggianti e per manifestazioni su aree pubbliche o private

1. I gestori di esercizi pubblici o negozi che occupino aree pubbliche o di uso pubblico devono mantenere pulito il suolo al di sotto degli arredi/attrezzature di vendita o sosta e nelle immediate adiacenze (es. fronte/accessi), anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura provenienti dalla attività esercitata e gestendoli secondo le modalità prescritte dal presente Regolamento.

2. Al termine dell'orario di apertura dell'esercizio o negozio l'area deve risultare perfettamente pulita.

3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti o luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite con oneri a carico degli occupanti. Il Comune potrà organizzare, tramite il Gestore, un idoneo servizio di spazzamento a completo carico degli occupanti ed in via solidale fra di loro.

4. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata, di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, eventi socioculturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta differenziata e trattamento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene tutti gli oneri relativi. Il Comune trasmette al Gestore del servizio copia delle licenze, autorizzazioni o permessi di occupazione di suolo pubblico riguardanti eventi di ogni natura e specie, con la sola esclusione di occupazioni per:

- attività connesse all'esercizio dei diritti civili e politici costituzionalmente garantiti,
- banchetti di movimenti politici o di Associazioni Onlus,

comunque, non eccedenti i 16 metri quadrati, e sempre esclusa la somministrazione di bevande o alimenti. Il Gestore del servizio, in funzione del tipo di eventi e sentito l'organizzatore, predispone idoneo preventivo di spesa da inoltrare agli organizzatori e per conoscenza al Comune. Il preventivo deve tener conto di tutti i costi per la raccolta e trattamento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso e degli eventuali servizi aggiuntivi di spazzamento del suolo pubblico per il ripristino del normale decoro, anche delle aree limitrofe e confinanti con la zona dell'evento eventualmente interessate. Il pagamento degli oneri viene regolato direttamente nei confronti del Gestore del servizio, che può richiedere il pagamento anticipato nella misura massima del 70% dei costi indicati nel preventivo di spesa. Le attività di cui al presente comma sono regolate da specifiche tariffe pubbliche definite dal Gestore in accordo con il Comune.

5. Tutti le attività di cui al presente articolo sono obbligate a dotare le aree esterne in cui viene esercitata l'attività di idonei cestini gettacarta, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.

Art.41 - Attività di volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione o da Aziende pubbliche rivolte alla

cittadinanza o all'utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione, è vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico:

- a. distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico;
- b. lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.

2. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercizi devono collocare a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta litri per il deposito dei rifiuti minuti.

3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

Art.42 - Contenitori di materiale pubblicitario

1. È fatto divieto di collocare su suolo pubblico qualunque tipo di contenitore di materiale pubblicitario per la fruizione diretta da parte della cittadinanza (es. annunci immobiliari), fatte salve specifiche autorizzazioni.

2. I contenitori posizionati in violazione del precedente comma saranno oggetto di rimozione da parte dell'Amministrazione Comunale.

3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel materiale pubblicitario.

Art.43 - Carico e scarico di merci e materiali, rimozione degli ingombri

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura su area pubblica o di uso pubblico deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

2. Qualora si verifichi la caduta su area pubblica o di uso pubblico del carico, o di parte di esso, da un veicolo, il proprietario del mezzo è tenuto a procedere, senza indugio, alla rimozione e pulizia dei luoghi.

3. In caso d'inosservanza, e su richiesta del Comune, la pulizia sarà effettuata a cura del Gestore del servizio.

4. Il Comune addebiterà al responsabile inadempiente il costo del servizio prestato, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi della normativa vigente in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Art.44 - Pulizia di aree occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e priva di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua le suddette attività è tenuto, sia

quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno impegnarsi a ridurre tali inconvenienti (ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, etc.). Nel caso di mancata esecuzione interviene il Gestore del servizio, su richiesta del Comune, con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi della normativa vigente in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Art.45 - Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico

1. Qualora si verificano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o adibite ad uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione come in precedenza, raccogliendo e provvedendo allo smaltimento in proprio dei rifiuti e fornendo al Comune tutti gli elementi per la verifica della regolarità delle azioni compiute.
2. Sono fatti salvi la contestazione ed il sanzionamento delle inadempienze ai sensi della normativa vigente in materia e del presente Regolamento.
3. Qualora l'accumulo di rifiuti risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, previo parere motivato di Arpa e/o Asl competenti per territorio, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro un congruo termine.
4. Trascorso inutilmente detto termine, o anche immediatamente qualora la situazione richieda un intervento urgente, il Sindaco emana ordinanza avverso i soggetti interessati, disponendo con urgenza la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Art.46 - Obblighi di chi conduce animali domestici

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente alla rimozione ed asporto degli escrementi solidi.
2. Il Comune potrà dotare alcune aree con appositi dispenser di sacchetti per la raccolta ed eventuale conferimento delle deiezioni animali.
3. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione ed autonomia funzionale determinati da evidenti handicap (ad esempio, non vedenti).

Art.47 - Divieti

1. È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità.
2. Tali rifiuti, se compatibili, dovranno essere immessi, unicamente, negli appositi cestini gettacarte stradali.
3. I mozziconi di sigarette devono essere ben spenti prima di essere introdotti nei cestini gettacarte stradali ovvero inseriti negli appositi raccoglitori.

TITOLO 6 - SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI

Art.48 - Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dal Servizio di Polizia Locale.
2. Possono essere inoltre accertate:
 - a. da apposito personale, messo a disposizione da parte del Gestore del servizio o dipendente del Comune, qualora nominato dal Sindaco "Agente Accertatore - ai soli fini del Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani su tutto il territorio comunale";
 - b. da Guardie appartenenti ad associazioni di volontariato, operanti nel settore ambientale e di protezione civile, regolarmente iscritte ai Registri istituiti per legge con cui il Comune abbia stipulato apposita convenzione per tale servizio.

Art.49 - Verifiche e controlli

1. I soggetti autorizzati possono eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato da specifiche utenze o agglomerati di utenze.
2. Gli addetti al servizio di raccolta porta a porta, su indicazione del Comune, devono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il Gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo riconfezionamento.
3. I verbali di accertamento dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale, che ne curerà l'iter procedimentale.
4. Sono fatte salve le competenze degli altri Agenti ed Ufficiali della Polizia Giudiziaria di cui agli artt. 55 e 57 C.P.P.

Art.50 - Regime sanzionatorio

1. Le infrazioni al presente Regolamento sono punite:
 - a. per quanto ricade nelle violazioni previste dal Testo Unico Ambientale con le sanzioni amministrative o penali previste all'art.255 e seguenti della norma stessa;
 - b. per le altre violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento con le specifiche sanzioni di cui alla seguente tabella, in conformità a quanto previsto dagli artt. 16, 17 e 18 della Legge 689/1981.

Riferimento	Violazione	Sanzione (€)	
		minimo	massimo
Art.14 c.4	Scarico ed abbandono di rifiuti urbani non ingombranti in area pubblica o privata ad uso pubblico	150,00	500,00

Art.14 c.4	Scarico ed abbandono di rifiuti urbani ingombranti in area pubblica o privata ad uso pubblico	200,00	500,00
Art.14 c.4	Scarico ed abbandono di rifiuti speciali non pericolosi in area pubblica o privata ad uso pubblico	150,00	500,00
Art.14 c.4	Scarico ed abbandono di rifiuti speciali pericolosi in area pubblica o privata ad uso pubblico	300,00	500,00
Art.14 c.6	Utilizzo improprio dei cestini gettacarte	50,00	200,00
Art.15 c. 2 e 3	Mancata/incompleta pesatura prima del conferimento a destino, miscelazione con rifiuti di altri Comuni	300,00	500,00
Art.17 c. 8	Danneggiamento volontario contenitori assegnati	50,00	200,00
Art.18 comma 1 lett.e	Conferimento di materiale pungente e/o tagliente privo di adeguata protezione	100,00	200,00
Artt. 14, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30	Mancato rispetto delle procedure e modalità di raccolta e conferimento	50,00	200,00
Art.14 c. 5	Conferimento al circuito comunale effettuato da soggetto non avente titolo	80,00	500,00
Art.35	Mancata/scorretta differenziazione dei rifiuti prodotti da manifestazioni/feste	300,00	500,00
Art.40 c. 2 e 3	Mancata pulizia delle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici, negozi, spettacoli viaggianti e manifestazioni	150,00	500,00
Artt.41, 42	Distribuzione volantini pubblicitari, posizionamento non autorizzato di distributori materiale pubblicitario	100,00	400,00
Art.43	Mancata pulizia aree sulle quali si effettuano operazioni di carico e scarico	150,00	500,00
Art.44	Mancata pulizia di aree occupate da cantieri	150,00	500,00
Art.46	Mancata asportazione delle deiezioni animali	25,00	90,00

Si precisa che è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo.

Art.52 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività.
2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogati i seguenti atti: D.C.C. n.13 del 30/4/2013 e n.50 del 21/11/2017 (regolamento gestione centro raccolta rifiuti comunale) e D.C.C. n.51 del 21/11/2017 (regolamento gestione rifiuti urbani e assimilati).
3. Eventuali norme previste in altri regolamenti comunali ed in contrasto con le disposizioni di cui al presente debbono considerarsi abrogate.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, Edilizia, Polizia Locale, Polizia Mortuaria, dei servizi di fognatura, di applicazione della TARI, nonché la vigente normativa regionale e statale per quanto applicabili.

Art.53 - Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa sovraordinata, con particolare riferimento alla materia disciplinata dal titolo IV del D.Lgs.152/2006.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere riferiti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO 1

RIFIUTI URBANI ED UTENZE PRODUTTIVE DI RIFIUTI URBANI

Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

Frazione	Descrizione	Eer
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Utenze non domestiche produttive di rifiuti urbani

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile.

ALLEGATO 2

COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI PILE E FARMACI SUL TERRITORIO COMUNALE

Localizzazione via	Pile	Farmaci
Centro di Raccolta via Tribulina	X	
Farmacia via Cava di Sopra		X

ALLEGATO 3

CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA: CARATTERISTICHE, MODALITA' DI GESTIONE ED ACCESSO

A3.1. Caratteristiche generali

Il Centro di Raccolta Comunale è un'area realizzata ai sensi del D.M. 08.04.2008, destinata a raccogliere e stoccare le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.

La gestione del Centro di Raccolta deve essere effettuata da soggetti iscritti alla categoria 1 sottocategoria Gestione Centri di Raccolta dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (D.M. 120/2014), sulla base di apposito atto di affidamento del Comune.

Il Centro di Raccolta opera sulla base della D.C.C. n.50 del 21/11/2017 (regolamento gestione centro raccolta rifiuti comunale), abrogata e sostituita dal presente regolamento.

A3.2. Ubicazione

Il Centro di Raccolta è allocato in area di proprietà comunale, sita in via Tribulina

A3.4. Elementi strutturali ed attrezzature del Centro di Raccolta

Gli elementi strutturali e le attrezzature che compongono il Centro di Raccolta sono i seguenti:

- viabilità d'accesso;
- aree a verde interne;
- piazzali pavimentati e parcheggi interni;
- viabilità interna e di servizio;
- edifici di servizio;
- servizi (recinzione, reti tecnologiche, illuminazione interna ed esterna);
- attrezzature.

A3.5 Rifiuti conferibili al Centro di Raccolta

Il Centro di Raccolta è destinato alla raccolta, stoccaggio, avvio a recupero/smaltimento, nel rispetto della normativa vigente (D.M. 08.04.2008 e D.Lgs. 152/2006), delle seguenti tipologie di rifiuto:

DESCRIZIONE
Rifiuti plastici (oggetti che non siano imballaggi)
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, lettiera per animali da compagnia di origine minerale (solo utenze domestiche ed in piccole quantità)
Legno
Carta e cartone
Vetro
Oli e grassi commestibili (solo utenze domestiche)
Oli e grassi non commestibili (solo utenze domestiche)
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (solo utenze domestiche)
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (solo utenze domestiche)
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (solo utenze domestiche)
Batterie e accumulatori al piombo – con mercurio - al nichel-cadmio (solo utenze domestiche)
Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) fuori uso, anche contenenti componenti pericolosi (solo utenze domestiche)
Toner per stampa esauriti (solo utenze domestiche)
Filtri olio (solo utenze domestiche)

Imballaggi di carta e cartone
Imballaggi di plastica
Imballaggi di vetro
Farmaci
Indumenti
Metalli
Sfalci e potature
Rifiuti ingombranti

Presso il Centro di Raccolta non è ammesso il conferimento del rifiuto secco residuo e dell'organico.

A3.6. Operatori addetti al servizio

Sono considerati operatori addetti al servizio di gestione del Centro di Raccolta:

- i soggetti incaricati dall'Amministrazione Comunale di custodire e mantenere il Centro di Raccolta, nonché di controllare la fase di conferimento da parte dell'utenza;
- i soggetti incaricati dall'Amministrazione Comunale di prelevare e avviare a recupero/smaltimento i rifiuti.

A3.7. Modalità di accesso al Centro di Raccolta

L'accesso al Centro di raccolta, finalizzato al conferimento dei rifiuti, potrà avvenire:

- direttamente e senza alcuna preventiva autorizzazione da parte delle utenze domestiche;
- direttamente e senza alcuna preventiva autorizzazione da parte di utenze non domestiche, per conferimenti di rifiuti urbani per quantitativi che non superino i 5 mc;
- dietro preventiva autorizzazione concessa dagli operatori presenti presso il Centro di Raccolta da parte di utenze non domestiche per conferimenti di rifiuti urbani per quantitativi che superino i 5 mc;
- direttamente e senza alcuna preventiva autorizzazione da parte Gestore del servizio.

L'accesso a soggetti diversi da quelli elencati ai punti precedenti è vietato.

Le utenze non domestiche possono effettuare lo scarico dei rifiuti urbani esclusivamente se regolarmente iscritte alla Categoria 2-bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

È facoltà degli operatori addetti al servizio richiedere alle utenze non domestiche che effettuano il conferimento dei propri rifiuti l'esibizione di copia conforme all'originale della vigente iscrizione alla Categoria 2-bis dell'Albo Nazionale Gestori rifiuti.

È facoltà degli operatori addetti al servizio richiedere alle utenze domestiche e non domestiche che intendono effettuare il conferimento dei rifiuti l'esibizione di idoneo pass abilitativo allo scarico assegnato dal Comune, laddove previsto.

A3.8. Modalità di conferimento dei rifiuti

Il conferimento dei rifiuti presso il Centro di Raccolta deve essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- le diverse frazioni di rifiuto dovranno essere separate preliminarmente al conferimento, in modo da permetterne una facile e rapida deposizione nei contenitori o negli spazi ad

esse dedicati, senza rischi di sversamenti o occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati;

- le seguenti frazioni: ingombranti, legno, sfalci e potature conferite da utenze non domestiche, preliminarmente al conferimento dovranno essere quantificate e registrate su apposita modulistica, al fine della loro tariffazione puntuale;

il conferimento avverrà alla presenza degli operatori addetti al servizio, solo dopo loro formale assenso allo scarico, nei contenitori o negli spazi indicati.

A conferimento ultimato, il soggetto che lo ha effettuato ha l'obbligo di provvedere alla pulizia dell'area che eventualmente fosse stata soggetta a insudiciamento, a causa di accidentali sversamenti. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale, dietro segnalazione degli operatori addetti al servizio, potrà rivalersi nei modi di cui al presente Regolamento.

In caso di insufficienza di spazio per lo stoccaggio del rifiuto in arrivo, gli operatori addetti al servizio potranno temporaneamente negare l'assenso allo scarico, rinviando l'utente ad un momento successivo.

L'assenso allo scarico potrà essere negato dagli operatori addetti al servizio per quel rifiuto che presenti caratteristiche non adeguate al processo di recupero/smaltimento cui dovrà essere destinato.

L'assenso allo scarico sarà sempre e comunque negato per tutti i rifiuti che non siano compresi nell'elenco di cui all'art.A3.5.

Eventuali richieste di chiarimento o segnalazioni da parte dell'utenza relative ai servizi di igiene urbana dovranno essere inoltrate all'Ufficio Tecnico Comunale.

A3.9. Modalità di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti presso il Centro di Raccolta

Lo stoccaggio, la movimentazione delle frazioni di rifiuto all'interno del Centro di Raccolta ed il loro prelievo al fine del conferimento agli impianti di trattamento verranno effettuate esclusivamente dagli operatori addetti al servizio, con l'impiego di attrezzature idonee nonché rispondenti alla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

È fatto divieto del prelievo dal Centro di Raccolta di qualsiasi tipo di rifiuto da parte di soggetti diversi da quelli indicati al presente allegato.

Il Gestore del servizio è tenuto alla corretta compilazione dei formulari di identificazione di cui al DM 1.4.98 n.145 nonché alla corretta tenuta dei registri di carico e scarico di cui al DM 1.4.98 n.148.

A3.10. Orari di apertura al pubblico

L'orario di apertura del Centro, come le eventuali variazioni del medesimo, sarà definito con apposita delibera della Giunta Comunale, come segue:

MARTEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 14.00 ALLE 16.30 E SABATO DALLE 9.20 ALLE 12.00 E DALLE 14.00 ALLE 16.30

Eventuali variazioni dell'orario di apertura potranno essere deliberate dalla Giunta Comunale sentito il Gestore del Centro/Servizi Ambientali.

ALLEGATO 4

SCHEDE RACCOLTE PORTA A PORTA: RIFIUTI AMMESSI E VIETATI

A4.1. Criteri generali

I sacchi ed i contenitori previsti per la raccolta, per motivi di decoro e sicurezza, devono essere esposti a partire dalle ore 20.00 della sera che precede la raccolta alle ore 06.00 del giorno in cui viene effettuato il servizio.

L'esposizione in orari differenti potrà essere sanzionata. I contenitori "a rendere" (contenitori rigidi per imballaggi in vetro e metallo, per la frazione umida e il nuovo contenitore grigio per il rifiuto urbano residuo), una volta svuotati dagli addetti al servizio di raccolta, dovranno essere tempestivamente ritirati.

Anche il conferimento non conforme ai criteri riportati di seguito potrà essere sanzionato.

A4.2 Rifiuti di natura cellulosa (carta e cartone – Art.25)

Tali rifiuti devono essere conferiti al servizio debitamente ridotti di volume (i cartoni devono essere piegati), confezionati in pacchi legati con spago o in sacchi di carta o scatole di cartone; si ammette altresì il conferimento mediante bidone carrellato da lt 120/240/360 di colore bianco.

Cosa SI'

- Giornali, riviste, fumetti, tutta la stampa commerciale (dépliant, pieghevoli pubblicitari).
- Sacchetti per gli alimenti, per il pane o per la frutta (anche con finestrella in plastica), i sacchetti di carta con i manici (shopper).
- Fogli di carta di ogni tipo e dimensione (dai poster ai foglietti di istruzione dei farmaci), buste delle lettere (anche quelle con finestrella).
- Tutte le scatole di cartoncino per prodotti alimentari e non alimentari, fascette in cartoncino delle conserve e degli yogurt, scatole dei farmaci, scatoloni (anche quelli degli elettrodomestici - non importa la grandezza dell'imballo, basta che siano di cartone).
- Cartoni della pizza, piatti e bicchieri in carta, anche se laminata in plastica o Mater Bi; vanno bene, anche se sporchi. Attenzione! gli avanzi di pizza/cibo vanno messi nell'umido.
- Cartoni o contenitori per bevande e alimenti quali succhi di frutta, vino, latte, panna, ecc. e per verdure quali piselli, fagioli, polpa di pomodoro, ecc., costituiti principalmente da carta, accoppiata con altri materiali quali plastica e talvolta alluminio ("Tetra Pak"); devono essere conferiti vuoti, sciacquati e schiacciati.
-
- NB Lettere riservate possono essere spezzettate per mantenere la privacy prima di essere destinate alla Raccolta Differenziata.

Cosa NO

- Tutti i materiali non cellullosici.
- La carta da cucina (scottex e tovaglioli, anche colorati) unta o con residui di cibo e i fazzoletti usati.
- Carta/cartone sporchi di vernice o di olio minerale.

- Carta plastificata, carta oleata o resistente ai grassi, carta da forno, carta chimica (carta copiativa, carta termica di fax e scontrini).

A4.3 Imballaggi in plastica (Art.26)

Tali rifiuti devono essere conferiti al servizio confezionati in sacchi in plastica chiusi e trasparenti o traslucidi; si ammette altresì il conferimento mediante bidone carrellato da lt 120/240/360 di colore giallo.

Cosa SI'

- Bottiglie (per acqua, bibite, olio, succhi, latte, ecc.), flaconi e dispenser (per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, shampoo, ecc.).
- Tubetti del dentifricio.
- Vasetti (per yogurt, dessert, gelati, creme etc.).
- Vaschette e confezioni varie, anche in polistirolo espanso e di qualsiasi colore (per frutta, verdura, carne, pesce, ecc.).
- Buste e sacchetti per alimenti in genere, inclusi quelli in plastica argentata per patatine, caramelle -anche il singolo involucro- uova di Pasqua, surgelati.
- Film e pellicole, anche raggruppanti più unità di prodotto, reti per frutta e verdura, blister e involucri sagomati (es. gusci per giocattoli, pile, articoli di cancelleria, ...), film a "bolle", cuscini d'aria (meglio se sgonfiati), chips in polistirolo espanso, imballi di mobili ed elettrodomestici, custodie da tintoria.
- Sacchi vuoti (per prodotti da giardinaggio, alimenti per animali, detersivi, ecc.).
- Vasi da vivaio utilizzati esclusivamente per la vendita e il trasporto di piantine da trapiantare in giardino o nell'orto.
- Sacchetti e buste in plastica di negozi e supermercati.
- Imballaggi in plastica di prodotti pericolosi, come candeggina, disotturante per lavandini, alcool, ammoniaca, purché in piccole quantità e vuoti.
- Piatti e bicchieri monouso in plastica, anche sporchi, ma privi di residui di alimenti.
- Grucce appendiabiti in plastica vendute insieme agli indumenti.

Cosa NO

Gli oggetti in plastica che non sono imballaggi non vanno conferiti al servizio di raccolta porta a porta degli imballaggi in plastica. Esempio:

- Giocattoli (palloni, salvagente, bambole etc.)
- Grucce appendiabiti non vendute insieme agli indumenti
- Videogiochi ed elettrodomestici (RAEE).
- Spugne usate e guanti di gomma.
- Audio e video cassette, i cd, dvd e loro custodie, i floppy disk.
- Pennarelli, biro ed articoli di cancelleria.
- Rasoi, spazzolini da denti, pettini, spazzole, ciabatte.
- Radiografie e pellicole fotografiche.
- Borse durevoli, cartelle, portadocumenti.
- Vasi da fiori acquistati vuoti, catini, secchi e secchielli.

A4.4 Imballaggi in vetro e metallo (Art.27)

Il conferimento al servizio deve essere effettuato per mezzo di contenitori a rigidi a rendere (es. cassette di plastica) da reperire a cura dell'utente. Per ragioni di sicurezza, non

possono essere utilizzate le scatole di cartone. Si ammette altresì il conferimento mediante bidone carrellato da lt 120/240 di colore blu.

Cosa SI'

- Tutti gli imballaggi in vetro come bottiglie, barattoli, vasetti, di qualsiasi colore, svuotati da eventuali evidenti residui.
- Latte e lattine vuote in alluminio e banda stagnata, tappi metallici, vaschette e fogli in alluminio, pentole di piccole dimensioni, caffettiere, grucce metalliche da tintoria.

Cosa NO

- Oggetti e cocci di ceramica, vetroceramica (pirex), cristallo.
- Lampadine, lampade a scarica (neon /risparmio energetico).
- Specchi.
- Termometri al mercurio.
- Contenitori in vetro o in metallo pieni o parzialmente pieni che riportano uno dei simboli delle sostanze pericolose:



- Le sole utenze domestiche possono conferire i contenitori che riportano i simboli delle sostanze pericolose presso il Centro di Raccolta Comunale

A4.5 Frazione umida (Art.28)

Il conferimento al servizio deve essere effettuato per mezzo degli appositi bidoncini.

I rifiuti appartenenti alla frazione umida vengono raccolti all'interno delle utenze a mezzo di sacchetti biodegradabili e compostabili certificati posti in bidoncini da lt.10/35 di colore verde. Per mantenere il contenitore in adeguate condizioni di pulizia, il rifiuto deve essere confezionato in sacchetti in materiale biodegradabile (esempio carta o Mater-Bi) reperiti a cura dell'utente.

Il produttore conferisce la frazione umida al servizio di raccolta esponendo i suddetti bidoncini o, in alternativa, bidoni carrellati da 120/240/360 lt di colore verde.

Cosa SI'

- Avanzi della preparazione e del consumo dei pasti, come: resti di frutta, verdura e alimenti, avanzi di cibo, lische di pesce, ossa, gusci di uovo, fondi di caffè (comprese cialde in carta o altro materiale biodegradabile), the e tisane anche in bustina o cialda di carta, molluschi (senza conchiglia) crostacei e carapaci, tovaglioli anche colorati e usati, carta assorbente sporca di olio ed alimenti, fazzoletti di carta usati.
- Lettiere per animali, se di tipo biodegradabile, purché in piccole quantità (massimo quantitativo: quello prodotto settimanalmente).
- Scarti vegetali non alimentari, purché di origine domestica (es. fiori recisi), in piccole quantità (max 5 decimetri cubi/5 litri per conferimento).
- Sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI 13432 e riportanti il marchio "Compostabile CIC".

Cosa NO

- Posate, piatti, bicchieri monouso in plastica.
- Pannolini ed assorbenti usati.

- Sacchetti in plastica.
- Cialde e capsule di caffè in plastica o alluminio.
- Lettiere per animali, se di tipo non biodegradabile.
- Garze, medicinali e simili.
- Conchiglie di molluschi

A4.5 Rifiuto indifferenziato (rifiuto urbano residuo -Art.28)

Il rifiuto urbano residuo viene raccolto a domicilio in mastelli da 40/50 litri oppure in bidoni carrellati da 120/240/360 litri o in cassonetti da 1.100 litri, tutti di colore grigio e dotati di sistema di identificazione, che permette di associare in modo univoco il contenitore all'Utente. Ogni Utente deve pertanto obbligatoriamente utilizzare unicamente il contenitore o i contenitori di cui risulta essere assegnatario. I contenitori vengono forniti esclusivamente dal Comune, non è ammesso l'utilizzo di contenitori diversi. Il contenitore va esposto solamente quando interamente riempito.

Per quanto concerne i presidi igienici, si veda il punto A4.6.

Cosa SI'

Si ottiene per differenza dopo aver effettuato tutte le separazioni delle altre frazioni merceologiche oggetto di Raccolta Differenziata; ad esempio:

- Piccoli cocci in ceramica, cristallo, pyrex.
- Musicassette, videocassette, CD, DVD, floppy disk e loro custodie
- Grucce per abiti che non siano vendute insieme agli indumenti (non imballaggio)
- Spugne e Guanti in gomma o lattice
- Assorbenti igienici
- Oggetti in plastica che non siano imballaggi
- Oggetti in plastica che non siano RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
- Carta oleata, plastificata, resistente ai grassi, carta chimica (es. carta termica del fax e di scontrini), carta e cartone sporchi di vernice o olio o solventi
- Posate monouso e cannucce da bibita in plastica
- Cialde e capsule in alluminio o plastica non separate e contenenti caffè
- Radiografie, pellicole fotografiche
- Mozziconi di sigaretta (spenti!)
- Lettiere per animali domestici non biodegradabili
- Escrementi di animali da compagnia
- Sacchetti di aspirapolvere e materiale di risulta da pulizie domestiche
- Cottonfioc con bastoncini in plastica, cotone idrofilo, salviettine igieniche e salviettine struccanti monouso
- Spazzolini da denti e rasoi da barba monouso in plastica
- Abiti e calzature in cattivo stato o danneggiati e quindi inutilizzabili
- Stracci sporchi e panni antipolvere monouso
- Tessuti in cattivo stato o danneggiati: biancheria, lenzuola, coperte, piumoni
- Calze in nylon e lycra tipo collant donna
- Kit make-up: pennelli da trucco, limette per unghie in carta vetrata
- Tendine parasole per auto
- Siringhe (con ago protetto dal copri ago)
- Candele e cere

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">➤ Conchiglie di molluschi➤ Cosmetici (solo prodotto, senza imballaggio)➤ Gomme per bicicletta e guarnizioni in gomma |
|--|

Cosa NO

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">➤ Tutti i rifiuti che devono essere conferiti ai servizi di raccolta differenziata |
|--|

A4.6 Presidi igienici (Art.28 c.3)

Per le sole utenze domestiche in possesso dei requisiti di cui all'Art.28 comma 3 del presente regolamento, viene consegnato, dietro specifica richiesta dell'utente, un apposito bidoncino da esporre per il servizio di raccolta, che sarà effettuato nelle stesse date in cui si effettua la raccolta del rifiuto secco residuo.

Le modalità sono le stesse della raccolta del rifiuto secco indifferenziato.

Poiché i contenitori sono dotati di microchip codificato, ogni utente deve utilizzare esclusivamente il contenitore assegnato. Non è ammesso l'utilizzo di contenitori diversi.

Cosa SI'

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">➤ Pannolini per bambini➤ Pannoloni per adulti affetti da problemi di incontinenza➤ Sacche per alimentazione enterale o parenterale➤ Cateteri➤ Traverse |
|--|

Cosa NO

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">➤ Assorbenti igienici➤ Lettiere per animali |
|--|

ALLEGATO 5

GIORNI E FREQUENZE DEI SERVIZI DI RACCOLTA PORTA A PORTA

Carta e cartone: frequenza quindicinale, con raccolta nel giorno di giovedì

Imballaggi in vetro e metallo: frequenza quindicinale, con raccolta nel giorno di giovedì

Imballaggi in plastica: frequenza quindicinale, con raccolta nel giorno di giovedì

Frazione organica: frequenza settimanale con raccolta nel giorno di giovedì; da giugno a settembre compresi: ulteriore raccolta nel giorno di lunedì.

Rifiuto urbano residuo: frequenza settimanale, con raccolta nel giorno di lunedì

Presidi igienici: frequenza settimanale, con raccolta nel giorno di lunedì